STATUTO	
Articolo 1	
DENOMINAZIONE	
La società si denomina:	
"VALLI VARANENSI S.R.L." (in sigla "V.V.Srl").	
La società è a totale capitale pubblico locale ed opera	
secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".	
Articolo 2	
SEDE	
La sede è nel Comune di Camerino (MC) all'indirizzo risultante	
dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle	
imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione	
del codice civile.	
Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere	
ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
filiali, o uffici amministrativi senza stabilire	
rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
nell'ambito del Comune sopraindicato.	
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto	
modifiche statutarie, rientrano nella competenza	
dell'assemblea dei soci.	
Articolo 3	
DURATA	

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma	
la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte	
dell'assemblea dei soci a termine di legge.	
Articolo 4	
LIBRO SOCI	
La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse	
modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il	
libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il	
domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di	
ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le	
variazioni nelle persone dei soci, nonchè, ove comunicato, il	
loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini	
stabiliti dal presente statuto.	
Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di	
diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla	
società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da	
eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito	
nel registro delle imprese ai sensi di legge.	
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la	
società, è quello risultante dal libro dei soci.	
Articolo 5	
OGGETTO	
La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme	
legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in	
materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico	

integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di	
captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi	
delle acque; l'attività di gestione amministrativa e	
finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni	
patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici	
locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate.	
A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti,	
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali	
all'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito	
"S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico	
e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche	
mediante: la realizzazione degli investimetni infrastrutturali	
destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti;	
la cura dello studio e della progettazione, la progettazione,	
costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture	
e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato	
dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli	
altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e	
caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni	
patrimoniali di cui sopra.	
La società ha inoltre per oggetto:	
(i) le attività relative all'anagrafica dell'utenza,	
all'erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del	
dovuto e al recupero delle morosità;	
	1

(ii) su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le	
procedure espropriative connesse al perseguimento dell'oggetto	
sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e	
successive modifiche e integrazioni, anche di natura	
regionale;	
(iii) l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a	
contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla	
legge in carico al gestore del S.I.I.;	
(iv) l'ssunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di	
partecipazioni in altre società di capitali possedute	
integralmente da enti pubblici locali appartenenti al	
territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'in house	
providing, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e	
purchè non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza	
delle attività sociali a favore dei soci.	
Tutte le attività costituenti l'ggetto sociale potranno essere	
svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonchè nel	
territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli	
ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o	
patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e	
del controllo analogo.	
La società potrà infine compiere tutte le operazioni	
commerciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di	
conseguire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa	
esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del	
1	

pubblico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o	
personali.	
Articolo 6	
SOCI	
Possono essere soci esclusivamente gli enti pubblici locali il	
cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO	
ovvero nell'ambito territoriale della provincia di Macerata e	
pertanto non è ammessa alcuna partecipazione al capitale da	
parte di enti diversi e/o soggetti privati.	
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è	
quello che risulta dai libri sociali. L'indirizzo di posta	
elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni	
altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare dai	
libri sociali.	
Sarà cura degli interessati comunicare alla società tramite	
lettera raccomandata, o posta certificata entro trenta giorni	
dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.	
Articolo 7	
RAPPORTI TRA SOCIETA' E SOCI	
La società realizza in via esclusiva la propria attività con i	
soci titolari del capitale sociale, svolgendo servizi e	
attività strumentali ai Comuni e agli enti locali soci.	
Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci	
attraverso la consultazione della società da parte dei soci in	
ordine alla gestione del patrimonio conferito e	

all'organizzazione e/o all'acquisito dei servizi pubblici	
affidati, all'andamento generale della gestione e alle	
concrete scelte operative, con audizione del presidente, degli	
amministratori delegati e del direttore generale, ove	
nominato, da disporsi con le frequenze e modalità di cui in	
seguito.  Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci in forma	
di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"),	
monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo	
"ex post"), con i tempi e le modalità di cui in seguito, nel	
rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli	
articolo 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di	
volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi	
atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei comuni o	
degli enti locali soci.	
I soci, nonchè i soggetti o gli organi indicati da appositi	
atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti	
locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società,	
compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei	
necessari pincipi di riservatezza da adottare nella	
consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla	
società o a terzi.	
I soci esercitano il controllo <u>"ex ante"</u> mediante :	
(i) la messa a disposizione in loro favore di una relazione	
semestrale predisposta dal consiglio di amministrazione, in	
z-m-z	

cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato	
economico, patrimoniale e finanziario della società ed il	
rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci, la	
proposta di piani industriali infra-annuali ed annuali e lo	
stato di perseguimento degli obbiettivi dei piani industriali	
approvati (il tutto corredato dal parere dei revisori dei	
conti). L'assemblea dei soci può decidere con propria	
deliberazione di ampliare o ridurre l'oggetto della relazione	
di cui sopra, su proposta del consiglio di amministrazione.	
Laddove uno o più soci ritengano necessario un confronto	
diretto con gli amministratori al fine di analizzare in forma	
più compiuta i contenuti della relazione, gli stessi possono	
chiedere un'audizione al consiglio di amministrazione ovvero	
indirizzare allo stesso un quesito scritto con diritto ad una	
risposta espressa e, qualora raggiungano un quinto del	
capitale sociale, possono richiedere la convocazione	
dell'assemblea ed esprimere atti vincolanti di indirizzo;	
(ii) l'autorizzazione assembleare preventiva ai sensi	
dell'art. 2464, comma 1, c.c., al compimento degli atti ed	
all'assunzione di decisioni relative a:	
- operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali	
e finanziarie, ivi compresa la assunzione di finanziamenti,	
mutui anche ipotecari e la concessione di garanzie reali e/o	
personali, di valore superiore ad euro 250.000,00	
(duecentocinquantamila virgola zero zero);	
	1

- stipula di accordi di programma e convenzioni	con soggetti
privati ed altri enti, anche pubblici, nonchè associaz	zioni;
- assunzione di partecipazioni societarie.	
I soci esercitano il controllo <u>contestuale</u> attraverso	o la
sottoposizione agli stessi di una relazione	
consiglio di amministrazione, che deve contener	
relative all'andamento economico, amministrativo	
soddisfazione del servizio da parte dell'ute	enTE (customer
satisfaction). Almeno duE volte all'anno il Pres	
l'assemblea per illustrare l'andamento generale	
ad opera del direttore generale e degli	
delegati.	
I soci esercitano il controllo <u>"ex post"</u> attraverso la	a magga
a loro disposizione, in sede di approvazione de	
una relazione predisposta dal consiglio di ammir	
cui si evidenzia l'andamento della gestion	
economico, patrimoniale e finanziario, il rapp	porto tra tali
dati e gli obiettivi indicati dai soci e	e lo stato di
attuazione dei piani industriali annuali	approvati ed
eventuali piani infrannuali; la relazione do	ovrà contenere
eventuali soluzioni a problemi sollevati nel o	corso dell'anno
ed in particolare affrontare la risoluzione	di eventuali
criticità sollevate dagli utenti (il tutto sarà	corredato dal
parere dei revisori dei conti) .	

I	soci esercitano congiuntamente poteri di direzione,	
coo	rdinamento e supervisione sulla gestione del S.I.I.,	
att	raverso gli organi sociali cui partecipano, con potere di	
for	mulare proposte, hanno diritto di accesso a tutti gli atti	
e	provvedimenti della società, compresi quelli di natura	
con	trattuale, e possono verificare in ogni momento la	
reg	olarità della gestione corrente della società e la puntuale	
ese	cuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici,	
ese	rcitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri	
ser	vizi.	
Il	controllo analogo può essere altesì esercitato con il	
sup	porto di una commissione, nominata dai soci in propria	
rap	presentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto	
deg	li Enti soci rispetto all'attività gestionale, verifica lo	
sta	to di attuazione degli obbiettivi, anche sotto il profilo	
del	l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con	
	cessiva relazione all'assemblea dei soci.	
Gli	amministratori ed il colelgio sindacale sono tenuti a	
col	laborare al fine di consentire ai singoli soci il controllo	
dei	servizi degli stessi affidati alla società.	
	Articolo 8	
	CAPITALE	
Il	capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila	
	gola zero centesimi).	
	umento del capitale sociale può essere attuato anche	

mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a	
terzi (intendendosi per tali esclusivamente gli altri Enti	
locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito	
territoriale di riferimento) salvo quanto previsto	
dall'articolo 2482-ter, 1° comma, C.C	
Potranno essere effettuati conferimenti in natura, in	
particolare quelli aventi ad oggetto reti, impianti e/o altre	
dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio	
idrico integrato e/o relativi rami gestionali.	
Articolo 9	
TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E PRELAZIONE	
(i) Il trasferiemtno per atto tra vivi delle partecipazioni al	
capitale sociale e dei correlati diritti di sottoscrizione è	
consentito nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di	
legge in materia ed in nessun caso quote di capitale sociale,	
ancorchè minoritarie, possono essere alienate o trasferite a	
soggetti privati o a soggetti pubblici non compresi entro i	
confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di	
riferimento.	
(ii) In caso di trasferimento inter vivos di partecipazioni al	
capitale, ai soci spetta il diritto di prelazione	
sull'acquisto, disciplinato come segue.	
(iii) Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini	_
dell'applicazione del presente articolo, s'intendono tutti i	
negozi di alienazione, nella più ampia eccezione del termine e	

đr	uindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i	
cc	ontratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e	
đơ	onazione.	
i)	iv) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di	
pr	relazione agli altri soci, il socio che intende alienare la	
pr	ropria partecipazione deve informare l'organo amministrativo,	
tr	ramite lettera raccomandata A.R., nella quale devono essere	
ri	iportare:	
-	l'identità del potenziale acquirente, nel rispetto di quanto	
pr	revisto al comma (i) ;	
-	il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il	
va	alore attibuito alla partecipazione;	
-	le modalità ed i termini di pagamento.	
7)	v) L'organo amministrativo dovrà provvedere, entro il termine	
di	i 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta	
ac	omunicazione, ad informare i soci cui spetta il diritto di	
pr	relazione, indicando gli estremi dell'offerta, con mezzo	
ic	doneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e della	
sı	ua data.	
7)	vi) Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in	
pr	roporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta, in	
mc	odo da lasciare immutuato il preesistente rapporto di	
pa	artecipazione.	
7)	vii) Nel caso in cui uno o più dei soci aventi diritto alla	
pr	relazione decidano di non esercitarlo, il loro diritto si	

accresce proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno	
che questi vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto	
dell'esercizio della prelazione.	
(viii) Entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla	
data in cui è stata ricevuta la comunicazione dall'organo	
amministrativo, di cui al comma (v), i soci interessati	
dovranno far pervenire allo stesso, attraverso lettera	
raccomandata A.R., la relativa dichiarazione di esercizio del	
diritto di prelazione spettante.	
(ix) La prelazione deve essere esercitata con riferimento al	
prezzo o valore indicato dal socio alienante.	
(x) Nell'eventualità che il prezzo richiesto o il valore	
attribuito siano giudicati eccessivi si farà ricorso ad un	
arbitratore nominato dall'organo amministrativo a maggioranza,	
con esclusione dal voto degli amministratori che dovessero	
versare in situazione di conflitto di interessi.	
(xi) In caso non sia possibile nominare l'arbitratore ai sensi	
del precedente comma, la nomina è rimessa alla decisione del	
Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta della parte	
più diligente.	
(xii) Nella determinazione del prezzo, secondo equità,	
l'arbitratore dovrà prendere in considerazione: la situazione	
-	
patrimoniale della società, la sua redditività passata e	
prospettica, la posizione della società nel mercato, il prezzo	
proposto dal socio alienante.	
·	_

(xiii) Il prezzo così determinato è vincolante per le parti, a	
meno che esso non risulti inferiore di almeno 20% (venti per	
cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tale	
evenienza è riconosciuta la facoltà all'alienante di	
rinunciare al trasferimento, dandone comunicazione all'organo	
amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal	
ricevimento della notizia della determinazione attuata	
dall'arbitratore.	
Se entro tale termine il socio non si avvale di tale facoltà	
di rinuncia, il contratto traslativo deve essere concluso al	
prezzo stabilito tramite l'arbitraggio.	
(xiv) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per	
l'intera partecipazione offerta.	
(xv) Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare la	
partecipazione offerta, secondo i termini e le modalità sopra	
indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la	
partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione nel	
rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, entro i 30	
(trenta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il	
termine per l'esercizio del diritto di prelazione.	
(xvi) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso	
in cui il trasferiemnto riguardi la nuda proprietà della	
partecipazione, nonchè nel caso di costituzione di usufrutto .	
(xvii) In caso di trasferimento senza l'osservanza delle	
regole sopra indicate, l'acquirente non avrà diritto di essere	

iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato	
all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti	
amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con	
effetto verso la società.	
(xviii) La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata	
prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate nel	
presente articolo, a condizione che il socio cedente abbia	
ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata,	
all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica	
cessione da parte di tutti gli altri soci.	
Articolo 10	
DIRITTO DI RECESSO	
Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla	
legge.	
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà	
darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci,	
a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di	
controllo.	
La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio	
recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra	
indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:	
* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione	
che legittima il recesso;	
* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve	

essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R.,	
che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di	
recesso;	
* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto	
che legittima il suo diritto di recesso;	
* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli	
amministratori che legittima il diritto di recesso.	
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro	
socio l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.	
Non è ammesso il recesso parziale.	
Articolo 11	
ASSEMBLEA	
Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo	
assembleare.	
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro	
luogo nell'ATO.	
Articolo 12	
CONVOCAZIONE	
L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie	
da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti	
per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve	
essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera	
raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se	
nominato, all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima	
di quello fissato per l'adunanza.	

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio	
degli amministratori, da lettera raccomandata a mano,	
messaggio fax o di posta elettronica a condizione che gli	
aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato	
alla società (e pertanto risulti dai libri o dagli atti	
sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta	
elettronica.	
Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea	
richiedano una previa deliberazione da parte degli enti soci,	
l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con	
almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli enti soci	
comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di	
competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla	
convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto	
precedente senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.	
Articolo 13	
ASSEMBLEA TOTALITARIA	
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero	
capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori e l'organo di	
controllo in carica sono presenti ovvero risultino, per loro	
dichiarazione scritta da conservarsi negli atti della società,	
informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza	
aver manifestato opposizione.	
Articolo 14	

	ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE	
1	L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza,	
1	nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona	
1	fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà	
נ	risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere	
-	identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per	
<u>:</u>	l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in	
9	grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente,	
ı	nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
1	L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel	
<u>:</u>	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	Articolo 15	
	INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
I	Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino	
-	iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la	
c	deliberazione.	
(	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
1	farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega	
3	scritta (spedita al delegato anche mediante telefax o posta	
6	elettronica), che deve essere conservata dalla società. Nella	
C	delega deve essere specificato il nome del rappresentante.	
1	La delega non può essere conferita ai membri degli organi di	
ē	amministrazione e di controllo, ai dipendenti della società o	
ā	alle società da essa controllate, nè ai membri degli organi	
ā	amministrativi e di vigilanza e revisione o ai dipendenti di	

queste ultime.	
Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolarità	
delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.	
Articolo 16	
PRESIDENZA, VERBALI	
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinunzia, dal	
vice presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona	
designata dagli intervenuti.	
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal	
presidente.	
Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione	
dell'assemblea è redatto da notaio designato dal presidente	
dell'assemblea stessa.	
Articolo 17	
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti	
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e	
delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale	
rappresentato dai presenti; occorre peraltro il voto	
favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del	
capitale sociale per le deliberazioni inerenti le modifiche	
dello statuto, lo scioglimento anticipato della società e per	
le decisioni di compiere operazioni che comportano una	

sotanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
modificazione dei diritti dei soci.	
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la	
maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli	
intervenuti richieda l'appello nominale.	
Il diritto al voto all'assemblea è regolato dall'art.2479	
c.c	
Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può	
farsi rappresentare, con delega scritta, da un'altra persona,	
purchè non si tratti di membro degli organi di	
amministrazione, controllo, vigilanza e revisione della	
società o di partecipate, di dipendenti della società o delle	
partecipate, e di soggetti comunque in conflitto di interessi	
ai sensi della normativa applicabili agli enti locali e alle	
società di questi.	
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire	
all'assemblea.	
Articolo 18	
AMMINISTRAZIONE	
L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade	
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.	
La società può essere amministrata:	
- da un amministratore unico;	

	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
1	membri.	
	La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di	
	consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla	
	decisione dei soci.	
	I componenti dell'organo amministrativo:	
	a) possono essere anche non soci;	
	b) non possono essere nominati, e, se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'art.2382 c.c.;	
	c) durano in carica per il periodo di volta in volta	
	determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque fino a	
	revoca o dimissioni;	
	d) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di	
1	motivazione;	
	e) sono rieleggibili;	
	f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 del	
	C.C.;	
	g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390	
	del C.C.	
	Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la	
1	maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero	
	consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina	
	dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori	
	restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per	

l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.La	
cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
stato ricostituito.	
Articolo 19	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE	
Quando la Società è amministrata dal Consiglio il	
funzionamento di esso è così regolato:	
A-PRESIDENZA	
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi	
non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che	
sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte	
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
B-RIUNIONI	
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che	
il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o	
quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli	
amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.	
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi	
prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera	
raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	

s	copo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni	
p	orima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da	
s	pedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la	
d.	ata, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del	
д	iorno.	
L	e adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
a:	nche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
C	onsiglieri in carica i Sindaci se nominati.	
L	e riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in	
S	ua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato,	
0	, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal	
C	onsiglio stesso.	
I	l consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in	
a	udiovideoconferenza o in solo audioconferenza alle seguenti	
C	ondizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
a	.) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
S	egretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
s	ottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
r	iunione in detto luogo;	
b	o) che sia consentito al Presidente della riunione di	
a	ccertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
s	volgimento della riunione, constatare e proclamare i	
r	isultati della votazione;	
С	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
a	deguatamente gli eventi della riunione oggetto di	

verbalizzazione;	
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
trasmettere documenti.	
C-DELIBERAZIONI	
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria	
la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei	
presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la	
seduta.	
Il voto non può, in nessun caso, essere dato per	
rappresentanza.	
D-VERBALIZZAZIONE	
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del	
comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva	
lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su	
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi	
presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra	
estranei al consiglio.	
E-DELEGA DI POTERI	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie	
attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il	
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	

c	della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto	
ı	previsto dall'art.2381 c.c Non possono essere delegate le	
ā	attribuzioni indicate nell'art.2381C.C. e quelle non	
Ċ	delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.	
I	Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore	
c	delegato sono cumulabili.	
	Articolo 20	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:METODO DELLA CONSULTAZIONE	
	SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
I	Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di	
I	Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche	
€	essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
ľ	per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475	
ı	ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera	
C	collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art.18 del	
I	presente statuto.	
N	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
c	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
c	dovrà risultare con chiarezza:	
-	- l'argomento oggetto della decisione;	
-	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
a	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su	

richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
contrarietà o astensione;	
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori,sia	
consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione	
che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.	
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
quale dovrà risultare con chiarezza:	
- l'argomento oggetto della decisione;	
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
autorizzazioni alla stessa conseguenti; copia di tale	
documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i	
quali entro due giorni successivi dovranno trasmettere alla	
società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia	
del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il	
proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli	
amministratori entro il termine suddetto equivale a voto	
contrario.	
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
fax e la posta elettronica.	
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	

il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
carica.	
La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del	
presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle	
decisioni degli Amministratori .	
Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione	
su particolari argomenti o su specifiche operazioni a	
delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il	
metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il	
voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
carica.	
Articolo 21	
POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo	
amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
l'amministrazione ordinaria e straordinaria dlla società e può	
l'attuazione dell'oggetto sociale , esclusi soltanto quelli	
che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.	
Articolo 22	
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli	
Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.	
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione , la	
rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del	

Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.	
L'organo amministrativo può nominare direttori generali,	
amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le	
eventuali retribuzioni, nonchè procuratori per singoli affari	
o per categorie di affari.	
Articolo 23	
SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle	
norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti	
della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei	
limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini	
consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il	
relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a	
definizione agevolata delle pendenze.	
L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa	
quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente	
in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.	
Articolo 24	
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi	
dai soci con decisione valida fino a modifica. Agli	
amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine	
mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno	
specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza	

assicurativa.	
Articolo 25	
AMMINISTRATORE UNICO	
Quando l'amministrazione della società, è affidata	
all'amministratore unico, questi riunisce in sè tutti i poteri	
e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo	
presidente.	
Articolo 26	
DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI	
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
affari sociali e di consultare, a loro spese, anche tramite	
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti	
relativi all'amministrazione.	
Articolo 27	
ORGANO DI CONTROLLO	
Nei casi previsti dalla legge, sarà nominato un Organo di	
controllo ai sensi dell'art.2477 c.c	
L'organo di Controllo, se nominato, avrà competenza e poteri	
previsti dalla disciplina legislativa in materia di società	
per azioni.	
La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di	
controllo.	
Articolo 28	
BILANCIO E UTILI	

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni	
anno.	
L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve	
essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste	
dalla legge, entro il termine massimo di centottanta giorni,	
sempre dalla chiusura dell'esercizio.	
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il	
cinque per cento per la riserva legale, verranno accantonati o	
destinati a favore di riserve straordinarie per lo sviluppo	
delle attività sociali, secondo quanto stabilito	
dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del	
bilancio.	
Articolo 29	
VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI	
La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale	
o a futuro aumento di capitale, nel rispetto delle normative	
vigenti, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo	
di rimborso, salvo quanto disposto dall'art.2467 c.c., anche	
senza corresponsione di interessi.	
La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro	
titolo, sempre con l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle	
norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i	
soci.	
Articolo 30	

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per	
volontà dell'assemblea dei soci .	
La liquidazione della società sarà affidata ad un liquidatore,	
nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le	
modificazioni dello statuto; l'assemblea, nel rispetto delle	
norme in materia, delibererà anche in merito ai criteri in	
base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del	
liquidatore ed agli atti necessari per la conservazione del	
valore dell'impresa.	
Articolo 31	
DISPOSIZIONI APPLICABILI	
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa	
riferimento alle norme del codice civile in tema di società a	
responsabilità limitata ed alle leggi speciali, nazionali o	
regionali, applicabii in materia.	
F.ti: Mario Baroni - Cesare Pierdominici Notaio	